

## ORDINE DEL GIORNO

**SEDUTA DEL 19.6.2013**

**PROPOSTO DA:** Tutti i Gruppi , prima firmataria Amalia Beatrice

**APPROVATO A MAGGIORANZA**

### **Premesso che**

le società concessionarie di pubblicità hanno proposto di offrire a questa amministrazione, in comodato gratuito, alcuni veicoli adattati al trasporto di persone con mobilità ridotta con l'obiettivo di poter utilizzare le pareti dei veicoli come supporto per la diffusione delle proprie attività di promozione pubblicitaria;

### **osservato che**

tale forma di pubblicità su veicoli, come specificato dai servizi di Polizia amministrativa, ad oggi, non potrebbe superare i limiti posti dalle disposizioni regolamentari in materia di circolazione stradale (1), le quali limitano fortemente la possibilità di aumentare gli spazi destinati agli annunci pubblicitari, in prossimità delle strade oppure sui veicoli, in considerazione della pericolosità per la circolazione stradale derivante dalla natura intrinsecamente distraente del messaggio pubblicitario;

### **considerato che**

l'attuale congiuntura economica riduce le risorse che gli Enti locali possono destinare a servizi socio-assistenziali e, la necessità di gestire le entrate per spese correnti, limita fortemente la possibilità di aumentare la quantità e/o la qualità dei servizi resi;

l'opportunità di avvalersi dei contributi di imprese private favorirebbe le amministrazioni locali nel realizzare un servizio di mobilità solidale altrimenti maggiormente oneroso e, per questi motivi, spesso irrealizzato (2), e che pertanto l'eventuale adozione di una simile cooperazione costituirebbe una modalità efficiente ed economicamente sostenibile di concreta realizzazione di servizi alle persone con mobilità ridotta;

il Regolamento del C.d.S. è stato oggetto di un'ampia revisione (3) che ha introdotto, proprio con riferimento alla pubblicità sui veicoli, al comma 7, una clausola generale di salvaguardia per le competizioni sportive "*Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzati ai sensi dell'art. 9 del codice*";

1 In particolare l'art. 57, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento del Codice della Strada, Pubblicità sui veicoli.

2 Come accade per il trasporto di linea già oggetto di una specifica regolamentazione per la disciplina della pubblicità sui veicoli -alla quale poter fare comunque riferimento in sede di effettiva esecuzione- ma la cui specificità di servizio "di linea" non ne permette l'estensione, seppure analogica, ad un servizio "point to point" come sarebbe quello destinato alle persone con ridotta mobilità.

3 D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 che, con l'art. 47, ha riscritto integralmente l'art.57 del previgente Regolamento.

una eventuale modifica regolamentare nel senso di estendere il beneficio concesso per le competizioni sportive "**per i veicoli in uso alle amministrazioni locali adibiti al trasporto di persone con mobilità ridotta**" comporterebbe un aumento minimo delle condizioni di distrazione dalla guida che sarebbe da ritenersi come ancora di minore, se non addirittura di trascurabile entità, se solo si considerassero i benefici che, dall'adozione di una tale soluzione, potrebbero derivare per le persone con mobilità ridotta;

per la modifica del Regolamento nel senso sopra esposto si debba ricercare il sostegno del maggior numero possibile degli amministratori interessati.

**Si impegna il Sindaco e gli Assessori competenti**

a promuovere le iniziative più opportune per la modifica del Regolamento per la concreta realizzazione di questa opportunità;

a raccogliere, sui punti sopra esposti, l'adesione dei rappresentanti del maggior numero di amministrazioni locali costituite presso l'ANCI;

a informare di tale iniziativa il Ministro pro tempore per gli affari regionali e le autonomie locali, Graziano Del Rio, già presidente dell'ANCI.